XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3070

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 2009 (v. stampato Senato n. 1714)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BERSELLI, MUGNAI, POLI BORTONE, MAZZATORTA, LI GOTTI, D'ALIA, CASSON

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 dicembre 2009

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione ovvero di sentenza irrevocabile di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale ».
- 2. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione.



16PDI.0031890